

**L. 27 dicembre 2002, n. 288 <sup>(1)</sup>.  
Provvidenze in favore dei grandi invalidi <sup>(2)</sup>.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 4 giugno 2003; Nota 28 agosto 2003;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 28 ottobre 2003, n. 48; Informativa 21 marzo 2003, n. 13; Informativa 10 aprile 2003, n. 14; Informativa 9 maggio 2003, n. 17; Informativa 13 maggio 2003, n. 27; Informativa 17 luglio 2003, n. 28; Informativa 15 dicembre 2003, n. 60;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 13 marzo 2003, n. 89; Msg. 18 marzo 2003, n. 228; Msg. 4 giugno 2003, n. 199; Msg. 5 giugno 2003, n. 201; Msg. 9 giugno 2003, n. 202; Circ. 23 giugno 2003, n. 107; Circ. 8 luglio 2003, n. 124; Circ. 11 luglio 2003, n. 126; Msg. 11 luglio 2003, n. 230; Circ. 3 settembre 2003, n. 147; Msg. 20 ottobre 2003, n. 99; Msg. 3 novembre 2003, n. 104; Circ. 6 novembre 2003, n. 172;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Nota 9 settembre 2003;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 3 giugno 2003, n. 32/E; Circ. 13 giugno 2003, n. 33/E; Ris. 23 giugno 2003, n. 139/E; Circ. 27 giugno 2003, n. 34/E; Ris. 1 luglio 2003, n. 146/E;
- Ministero delle attività produttive: Circ. 9 luglio 2003, n. 554733;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 3 marzo 2003, n. 16090/III.3.

---

**1. Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare.**

1. ... <sup>(3)</sup>.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, all'assegnazione degli accompagnatori di cui al secondo comma dell'articolo 21 del citato testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915*, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al medesimo testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978*, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono di un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o di un accompagnatore del servizio civile compete, in sostituzione, un assegno mensile esente da imposte di 878 euro per dodici mensilità, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1.

3. L'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui al comma 2 può essere adeguato con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 2.

4. Entro il 30 aprile 2003, e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarli. Ove spettante, nell'ambito delle risorse disponibili, in favore dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma e A-bis) della tabella E allegata al testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978*, verrà corrisposto un assegno sostitutivo mensile esente da imposte pari

a 878 euro per dodici mensilità; per i soggetti con infermità di cui alle lettere *B*), numero 1); *C*); *D*) ed *E*), numero 1), della medesima tabella *E*, tale assegno sarà corrisposto in misura ridotta al 50 per cento <sup>(4)</sup>.

5. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.

---

(3) Sostituisce il *secondo comma dell'art. 21, D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.*

(4) Per la nuova misura dell'assegno di cui al presente comma vedi l'*art. 1, L. 7 febbraio 2006, n. 44.* In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 28 agosto 2003*, il *D.M. 3 settembre 2004*, il *D.M. 19 dicembre 2005*, il *D.M. 16 ottobre 2006* e il *D.M. 20 luglio 2007.*

---

**2. Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 è istituito un fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile.

---

**3. Copertura finanziaria.**

1. Per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 2, è autorizzata la spesa di 7.746.853 euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.